



CITTA' di CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(L.R. 04.06.1999, N° 14)

Capo I
Commercio sulle aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni

Art. 1 (Oggetto)

1. Il Capo I del presente regolamento disciplina nel Comune di Codroipo il commercio sulle aree pubbliche, svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, previsto dall'art. 5, della L.R. 14/1999 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo I, si intende:

- a) per assenza dovuta a ferie, l'assenza giustificata per un periodo non superiore a trenta giorni o non superiore a cinque giornate di mercato nell'arco dello stesso anno solare, comunicata al Comune di Codroipo precedentemente alla sua decorrenza;
- b) per assenza dovuta a malattia, l'assenza tempestivamente comunicata al Comune di Codroipo, comprovata da certificazione sanitaria che non superi i diciotto mesi nell'arco di tre anni solari;
- c) per mercato, il mercato settimanale del Martedì che si svolge nel Comune di Codroipo;
- d) per ambulante, chi svolge l'attività di vendita merci al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande al mercato;
- e) per agricoltore, l'imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 del codice civile, che svolge la vendita dei suoi prodotti al mercato;
- f) per precario, l'operatore che abbia partecipato almeno una volta all'assegnazione dei posteggi del mercato temporaneamente non occupati dai titolari;
- g) per trasferimento definitivo dei posteggi, il trasferimento che riguarda non più di venti posteggi rispetto alla situazione esistente alla data di adozione del presente regolamento;
- h) per trasferimento definitivo del mercato, il trasferimento che riguarda un numero di posteggi superiore a venti;
- i) per titolo, le autorizzazioni di cui alla vigente e previgente normativa sul commercio ambulante possedute dall'interessato o dal suo dante causa;
- l) per posteggio stagionale, il posteggio dato in concessione decennale utilizzabile in ogni anno solare per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180;

Art. 3 (Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche su posteggio dato in concessione per dieci anni è consentito unicamente nelle aree destinate al mercato, individuate al successivo art. 4.
2. L'attività di cui al precedente comma è svolta nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e dalle vigenti norme in materia, ivi comprese le norme igienico sanitarie.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del posteggio e la relativa concessione non possono essere rilasciate qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
4. La citata autorizzazione, in presenza di posteggi disponibili, è rilasciata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) trasferimento del titolare dell'attività presente nel mercato;
 - b) maggior numero di presenze nel mercato di Codroipo in qualità di precario;
 - c) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
 - d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori che vendono i loro prodotti avviene in applicazione delle medesime norme previste per gli ambulanti, purchè compatibili.

Art. 4 (Area destinata al mercato)

1. L'area destinata al mercato è individuata nell'allegato "1".
2. Nell'allegato "2" è riportata la superficie utile complessiva di mercato, suddivisa in singoli posteggi con individuazione della destinazione riservata agli ambulanti e quella riservata agli agricoltori.
3. Nello stesso allegato "2" viene fissato il numero massimo dei posteggi destinabili al mercato, suddivisi tra quelli riservati agli ambulanti e quelli agli agricoltori. Sono altresì individuati i posteggi nei quali la vendita è limitata ad alcune tipologie merceologiche prestabilite.

Art. 5 (Competenze)

1. Compete al responsabile dell'ufficio attività produttive ogni provvedimento amministrativo che riguardi l'area destinata al mercato e gli operatori interessati.

2. Resta a carico del responsabile del Comando di Polizia Municipale la direzione, la sorveglianza, la tenuta del registro delle assenze e l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, nonché la formazione delle graduatorie previste dal presente regolamento. Sempre a carico dello stesso funzionario del Comando di Polizia Municipale è la previsione di posteggi in occasione di fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, di cui al successivo art. 12, comma 5, ed il temporaneo trasferimento di posteggi previsto dal successivo art. 6, comma 3.

3. Il trasferimento definitivo e la soppressione dei posteggi in numero non superiore a venti, per motivi di pubblico interesse, nonché il periodico aggiornamento del presente regolamento sono di competenza della Giunta comunale. **Si intende aggiornamento del presente regolamento, e come tale di competenza della Giunta Comunale, il compito di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la previsione di una ulteriore giornata di mercato con cadenza settimanale, fatto salvo l'obbligo di attuare le forme di consultazione di cui alla L.R. 14/99, art. 14, comma 4 bis.** E' altresì competenza della Giunta comunale la previsione delle eventuali limitazioni di cui al successivo art. 12, comma 2.

4. L'istituzione e la soppressione del mercato sono sempre di competenza del Consiglio Comunale, il suo trasferimento è di competenza del Consiglio Comunale qualora i posteggi da trasferire siano superiori a venti.

Art. 6 (Disposizioni relative al mercato)

1. Il mercato si svolge nella giornata di martedì con cadenza settimanale.

2. L'attività disciplinata dal presente capo I è soggetta ad autorizzazione, o altro titolo autorizzativo, ed alla concessione decennale del posteggio, fatta salva la normativa speciale per gli agricoltori.

3. In occasione delle fiere o per altre necessità di pubblico interesse può essere disposto, con provvedimento del funzionario responsabile del Comando di Polizia Municipale, lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi.

Art. 7 (Posteggi)

1. La concessione del posteggio nel mercato è rilasciata in base ai criteri di priorità di cui al precedente art. 3, comma 4, ha una durata di dieci anni, è rinnovabile e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. Tale durata decorre dalla data di rilascio della concessione. Il rinnovo avviene tacitamente, salva la revoca motivata da parte del Comune da comunicarsi all'interessato almeno sei mesi prima della scadenza, secondo quanto disposto dall'art. 7, della legge 241/1990.

2. In caso di subingresso nell'attività commerciale la durata decennale della concessione non riparte dalla data del nuovo rilascio a nome del subentrante, bensì mantiene la stessa scadenza prevista nella concessione del cedente l'azienda commerciale o ramo di azienda.

3. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. Al fine di garantire un migliore servizio ai consumatori, i posteggi dotati di reti per essere allacciati all'acquedotto pubblico, alla fognatura per lo scarico delle acque reflue e all'energia elettrica, sono riservati alla vendita esclusiva dei prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi. Tali posteggi sono individuati nell'allegato "2".

5. I posteggi di Piazza Giardini, data la loro particolare dislocazione decentrata dalle restanti aree del mercato, sono riservati alla vendita esclusiva di legna da ardere ed a macchine ed attrezzature agricole, settori merceologici non di largo e generale consumo.

6. Ai concessionari di cui ai precedenti commi 4 e 5 ed ai loro aventi causa non è consentito variare la tipologia merceologica prestabilita. La indebita variazione di tipologia merceologica comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio; ai relativi titolari verrà respinta ogni eventuale nuova istanza per riottenere uno dei posteggi di cui ai precitati commi 4 e 5, per un periodo di anni uno dall'avvenuta decadenza.

7. All'operatore del mercato non è consentito esporre le sue merci e/o altre attrezzature al di fuori del perimetro del posteggio assegnatogli, nemmeno con il consenso dei concessionari limitrofi. Tale divieto riguarda anche le strutture aeree.

8. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ad un'autorizzazione rilasciata esclusivamente da un comune della regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato in qualità di precario, secondo la graduatoria tenuta dal Comando della Polizia Municipale. In caso di parità di presenze si darà luogo al sorteggio.

9. Il possesso dell'autorizzazione, o di altro titolo autorizzativo, per l'utilizzo di un posteggio nel mercato escludono il titolare dal diritto a partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

10. L'operatore inserito nella graduatoria di cui al precedente comma 8 che non partecipi per oltre un anno, senza giustificato motivo, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, sarà estromesso dalla graduatoria stessa.

11. Il periodo della sospensione dell'attività dovuta a ferie che supera la durata di trenta giorni o di cinque giornate di mercato, nell'arco dello stesso anno solare, è considerato assenza ingiustificata.

12. La sospensione dell'attività dovuta a malattia per oltre diciotto mesi nell'arco di tre anni solari, comporta all'operatore la decadenza della concessione del posteggio. Resta salva la facoltà del titolare del posteggio di farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da chi sia in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche o di vendita da parte degli agricoltori.

13. L'operatore è tenuto ad essere presente nel posteggio entro l'orario di inizio delle operazioni di vendita stabilito ai sensi del successivo comma 15, altrimenti è considerato assente. È obbligatoria la presenza dell'operatore nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato, in caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

14. Nel caso in cui per particolari condizioni climatiche o avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 50 per cento dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.

15. Il Sindaco provvede a fissare con apposita ordinanza gli orari di esercizio del mercato.

Art. 8 (Riassegnazione dei posteggi)

1. Il trasferimento del mercato, o parte dello stesso che riguardi un numero di posteggi superiore a venti, e/o la soppressione di posteggi in numero superiore a venti comportano la riassegnazione di tutti i posteggi del mercato stesso, fatto salvo quanto disposto ai commi 2) e 3) del successivo art. 9).

2. La riassegnazione avviene in base alla graduatoria provvisoria predisposta dal Comune, seguendo i criteri di priorità previsti dal comma 4 del precedente art. 3. Detta graduatoria viene notificata a tutti gli assegnatari di un posteggio nel mercato con la fissazione del termine entro cui ogni interessato possa presentare osservazioni e/o memorie ritenute utili alla formazione della graduatoria definitiva.

3. La graduatoria definitiva viene notificata agli interessati con allegata la planimetria delle aree destinate al mercato. Successivamente, in seduta pubblica, gli operatori verranno chiamati a scegliere un posteggio fra quelli disponibili, in base all'ordine occupato in graduatoria e secondo le modalità precedentemente rese note dal funzionario responsabile del servizio.

Art. 9 (Norme transitorie)

1. Ogni domanda di miglioria antecedente all'approvazione del presente regolamento è considerata decaduta.

2. I posteggi situati in Piazza Giardini, non oggetto di trasferimento o di soppressione, mantengono l'attuale dislocazione e titolarità e non sono interessati dalla riassegnazione degli stessi.

3. I due concessionari dei posteggi destinati alla vendita di prodotti **ittici** della pesca e molluschi bivalvi vivi potranno concorrere tra loro unicamente per la riassegnazione dei due posteggi destinati alla esclusiva vendita di tali prodotti. Detti concessionari, nelle more dei tempi di allestimento, dei nuovi posteggi potranno proseguire l'attività di vendita, purchè rispettino le vigenti norme igienico-sanitarie.

4. I posteggi di cui al precedente comma 3) possono essere assoggettati alla corresponsione al Comune di un canone, commisurato alle infrastrutture effettivamente esistenti e fruibili dagli operatori interessati, da determinarsi con apposita deliberazione della giunta comunale.

Art. 10 (Abrogazione)

1. È abrogata ogni altra disposizione comunale in materia di mercato, precedente all'approvazione del presente regolamento.

Capo II

Commercio sulle aree pubbliche svolto in forma itinerante

Art. 11 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Codroipo il commercio sulle aree pubbliche, svolto in forma itinerante, previsto dal comma 1, art. 3, della L.R. 14/1999 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 12 (Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio del Comune di Codroipo è subordinato al rispetto delle condizioni e modalità stabilite da presente Capo II e nell'ambito della disciplina vigente.

2.L'attività di commercio su aree pubbliche può essere vietata o sottoposta a condizioni particolari nelle zone aventi valore storico, artistico e ambientale, ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono, altresì, essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

3.Le eventuali limitazioni di cui al precedente comma 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

4.L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante, nonché l'agricoltore che esercita la vendita dei suoi prodotti in forma itinerante possono sostare nello stesso punto per non più di sessanta minuti. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno 500 metri.

5.In occasione delle fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, può essere concesso l'uso temporaneo del suolo pubblico. Per posteggio temporaneo si intende il suolo pubblico dato in concessione per un periodo di tempo, anche frazionato, inferiore a 60 giorni nello stesso anno solare, in occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone.


6.Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante vengono stabiliti con ordinanza del Sindaco.


Art. 13 (Sanzioni)

1.Alle violazioni in materia di commercio sulle aree pubbliche trovano applicazione la legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 e sue modificazioni ed integrazioni.

Allegato "1", relativo all'art. 4
(Area mercato)

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI CODROPO
Planimetria Area Mercato
Allegato "1" di cui all' art. 4

 Area Mercato



Allegato "2", relativo all'art. 4

(Superficie complessiva destinata al mercato, numero posteggi consentiti, dimensioni e tipologia di attività consentita per i singoli posteggi)

1. Il mercato settimanale del Martedì si svolge lungo le sedi stradali indicate nella cartografia di cui allegato "1".

2. La superficie utile complessiva occupata dai banchi del mercato è di mq. 5.052,9 su cui sono ricavati complessivamente n. 100 posteggi.

3. I posteggi destinati agli ambulanti sono n. 098, su una superficie complessiva di mq. 4.990,9.

4. I posteggi destinati agli agricoltori sono n. 2, su una superficie complessiva di mq. 62.

5. Il numero massimo di posteggi consentiti nel mercato è fissato in cento, di cui n. 98 per gli ambulanti e n. 2 per gli agricoltori, tenuto conto degli strumenti urbanistici, delle caratteristiche della viabilità nel centro urbano, delle dimensioni e della superficie dei singoli posteggi, nonché del servizio da rendere al consumatore.

6. Il sotto riportato prospetto indica il numero dei posteggi attualmente esistenti ed occupati, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 100, con indicate le rispettive dimensioni.

NUM. PROGRESSIV O	FRONTE	PROF.	AREA	NOTE
1	9	5,5	49,5	COMMERCIANTE
2	11	5,4	59,4	COMMERCIANTE
3	5,8	5	29	COMMERCIANTE
4	7,5	5,5	41,25	COMMERCIANTE
5	11,5	3,8	43,7	PRODOTTI LITICI COMMERCIANTE
6	9	5	45	COMMERCIANTE
7	7,5	5	37,5	COMMERCIANTE
8	8	5	40	COMMERCIANTE
9	11,5	5	57,5	COMMERCIANTE
10	11,5	6	69	COMMERCIANTE
11	9,5	5,5	52,25	COMMERCIANTE
12	11	8	88	COMMERCIANTE
13	9	5,5	49,5	COMMERCIANTE
14	12,6	5,3	66,78	COMMERCIANTE
15	6	2	12	AGRICOLTORE
16	9,8	5,5	53,9	COMMERCIANTE
17	11,5	4,5	51,75	COMMERCIANTE
18	8	4	32	COMMERCIANTE
19	10,5	5	52,5	COMMERCIANTE
20	15	5,5	82,5	COMMERCIANTE
21	9	3,7	33,3	COMMERCIANTE
22	8,5	5,5	46,75	COMMERCIANTE
23	7	6	42	COMMERCIANTE

24	8	5	40	COMMERCIANTE
25	8	5	40	COMMERCIANTE
26	8	5	40	COMMERCIANTE
27	10	5	50	COMMERCIANTE
28	9	5	45	COMMERCIANTE
29	6	2	12	COMMERCIANTE
30	12	5,5	66	COMMERCIANTE
31	10	5	50	COMMERCIANTE
32	7,5	8	60	COMMERCIANTE
33	10	5,5	55	COMMERCIANTE
34	10	5	50	COMMERCIANTE
35	9,5	5,5	52,25	COMMERCIANTE
36	10	5,5	55	COMMERCIANTE
37	10	5	50	COMMERCIANTE
38	11	4,5	49,5	COMMERCIANTE

39	9	5,5	49,5	COMMERCIANTE
40	5,2	4,2	21,84	COMMERCIANTE
41	13	5,6	72,8	COMMERCIANTE
42	10	5	50	COMMERCIANTE
43	12	5	60	COMMERCIANTE
44	10	5,5	55	PRODOTTI LITICI COMMERCIANTE
45	7,5	3,5	26,25	COMMERCIANTE
46	10	8	80	COMMERCIANTE
47	8,5	5	42,5	COMMERCIANTE
48	6	4,5	27	COMMERCIANTE
49	8	5,2	41,6	COMMERCIANTE
50	9	5,6	50,4	COMMERCIANTE
51	12	4,5	54	COMMERCIANTE
52	9	13	117	COMMERCIANTE
53	6	3,5	21	COMMERCIANTE
54	12	8	96	COMMERCIANTE
55	10	5	50	COMMERCIANTE
56	7,2	5	36	COMMERCIANTE
57	6,5	5,5	35,75	COMMERCIANTE
58	10	5	50	COMMERCIANTE
59	9	5	45	COMMERCIANTE
60	9	5	45	COMMERCIANTE
61	8,5	5	42,5	COMMERCIANTE
62	10	5	50	AGRICOLTORE
63	9	5	45	COMMERCIANTE
64	11	5	55	COMMERCIANTE
65	5	4	20	COMMERCIANTE

<i>66</i>	9	6	54	COMMERCIANTE
<i>67</i>	9,7	5,5	53,35	COMMERCIANTE
<i>68</i>	10	5	50	COMMERCIANTE
<i>69</i>	9	8,5	76,5	COMMERCIANTE
<i>70</i>	8	5	40	COMMERCIANTE
<i>71</i>	6	2	12	COMMERCIANTE
<i>72</i>	7	3,5	24,5	COMMERCIANTE
<i>73</i>	9,7	5,5	53,35	COMMERCIANTE
<i>74</i>	9	5	45	COMMERCIANTE
<i>75</i>	10,5	6,4	67,2	COMMERCIANTE
<i>76</i>	11	5	55	COMMERCIANTE
<i>77</i>	9,5	5,5	52,25	COMMERCIANTE
<i>78</i>	16	2,5	40	COMMERCIANTE
<i>79</i>	10	5	50	COMMERCIANTE
<i>80</i>	6	2	12	COMMERCIANTE
<i>81</i>	8	5	40	COMMERCIANTE
<i>82</i>	5,3	5,5	29,15	COMMERCIANTE
<i>83</i>	6	2	12	COMMERCIANTE
<i>84</i>	7	4,5	31,5	COMMERCIANTE
<i>85</i>	9,5	5,5	52,25	COMMERCIANTE
<i>86</i>	10	5,5	55	COMMERCIANTE
<i>87</i>	11	6	66	COMMERCIANTE
<i>88</i>	14	6	84	COMMERCIANTE
<i>89</i>	12	6	72	COMMERCIANTE
<i>90</i>	12,8	6	76,8	COMMERCIANTE
<i>91</i>	9	12	108	COMMERCIANTE
<i>92</i>	6,5	4,5	29,25	COMMERCIANTE
<i>93</i>	15	8	120	COMMERCIANTE
<i>94</i>	8	5,5	44	COMMERCIANTE
<i>95</i>	9,7	5,4	52,38	COMMERCIANTE
<i>96</i>	9,4	5,5	51,7	COMMERCIANTE
<i>97</i>	8,5	5	42,5	COMMERCIANTE
<i>98</i>	12	5,5	66	COMMERCIANTE
<i>99</i>	11,5	7,5	86,25	COMMERCIANTE
<i>100</i>	10	6	60	COMMERCIANTE

SUPERFICE COMMERCIANTI
SUPERFICE AGRICOLTORI

4990,9

62

SUPERFICE TOTALE

5052,9

APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36 DEL 23.04.2004.
